

**IN BREVE n. 016-2019**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*



*tanti auguri  
marco perelli ercolini*



**SIAMO FORTEMENTE DELUSI E**  
**ARRABBIATI - SIAMO AL COLMO,**  
**ORA BASTA !**

da Azione Sanitaria n.2  
marzo-aprile 2019

a cura di Marco Perelli Ercolini - vice presidente  
vicario della Feder.S.P.eV.

Anche quest'anno ci ritroviamo al Congresso. A Firenze. E' quasi un rito, anno dopo anno, al sabato pomeriggio nell'atrio dell'albergo in attesa degli arrivi e degli abbracci. Un carissimo incontro tra amici di vecchia data. Sì, il nostro è un Congresso un poco atipico inteso per lo più come un incontro programmato di tanti, tanti amici, con tante cose da raccontare, ma da alcuni anni col costante grido "ma perché dobbiamo

*essere il capro espiatorio dei bisogni dello Stato? la pensione ce la siamo pagata a fior di contributi dopo aver lavorato tutta una vita e pagato sempre le tasse... e il colmo dei colmi, quest'anno anche etichettati come «parassiti» oltre che «ladri del futuro dei figli e dei nipoti». Questo è il colmo, noi che per le grosse carenze del welfare sociale siamo il pilastro del welfare familiare. Ci considerate «improduttivi» e allora ... rupe Tarpea?!?!"*

Bisogna dunque unirci nelle proteste per non essere più trattati come pezze da piedi ... noi che ancora nel sociale e nel familiare siamo dei puntelli essenziali. Dobbiamo far sentire le nostre ragioni e dobbiamo gridare le effettive verità contro le tante bugie di cui ci macchiano.

E' vero al mattino non corriamo più in ufficio, in ospedale, nel negozio, ma anziché dormire ci alziamo per portare i nipoti a scuola o per i vari malanni di stagione facciamo i guardiani dei malatini, facciamo i nonni perché mamme e papà debbono andare al lavoro. E poi nel pomeriggio andare a prenderli a scuola e fargli fare i compiti ... Ma anche correre per gli incarichi che i figli ci

danno...in questo o in quell'ufficio, facendo le code, anche se abbiamo sempre odiato a metterci in fila!

Ma non dimentichiamo anche quanti continuano un lavoro silenzioso, senza il becco di un quattrino, nel volontariato in tantissimi settori del sociale.

Da anni hanno bloccato gli aumenti della pensione, anzi molte volte hanno fatto degli ulteriori tagli, sì perché hai una pensione troppo alta, scordando volutamente che la pensione è strettamente collegata ai versamenti che hai fatto durante tutta la vita lavorativa e agli anni che hai lavorato. E ora ci dite anche che siamo dei «parassiti» ?!?!

Basta Signori è ora di finirla di ghetizzare i pensionati, di creare questi odi intergenerazionali, mettendo i giovani contro i vecchi. Dove sono andati i soldi che abbiamo versato per le nostre pensioni?

Ma ecco che non solo ci “mangiate” le nostre pensioni, ma non ci volete più neanche curare? Il nostro Servizio sanitario, imponente colosso per una tutela universale della salute, inizia ad accusare “strani” sintomi di inefficienza ... costa troppo! Ma se in campo Ocse è sotto la media pur avendo primati di efficienza! E, attenzione, tutti, proprio tutti colla fiscalità generale secondo il proprio reddito versano fior di quattrini per il suo mantenimento! Per inciso negli ultimi 10 anni c'è stato un pesante definanziamento: 37 miliardi! Perché? Dove sono andati questi soldi? Anziché risparmiare sulla salute perché non si eliminano gli sprechi e la parassitologia insita nella sanità? Ci lesinano un esame, ma quanti sprechi e magari “ruberie” con certi appalti?

Da qualche anno, se hai bisogno di visite o esami ci mettono in nota con attese di mesi ... fai tempo a morire ... salvo se paghi, in un falso privato fai il salto della lista d'attesa.

Quante storture sono sorte all'insegna del dio soldo!!!

Il Servizio Sanitario Nazionale sta lentamente (e volutamente?) affossando: definanziamento, livelli essenziali di assistenza sproporzionati, sprechi e inefficienze, espansione incontrollata del secondo pilastro (fondi, assicurazioni), cui vanno aggiunti due “fattori ambientali” e precisamente: la (leale?) collaborazione con cui lo Stato e Regioni dovrebbero tutelare il diritto alla salute ulteriormente minata dal contagioso virus del regionalismo differenziato e le aspettative irrealistiche di cittadini e pazienti per una medicina mitica e una sanità infallibile, alimentate da analfabetismo scientifico ed eccessi di medicalizzazione.

*«... il popol è ben lo sapete un cane, che i sassi addenta che non può scagliare...» **ma, allora, attenti anche che il cane arrabbiato può però addentare i polpacci...***

Ormai abbiamo raggiunto il colmo dei colmi, non dobbiamo più subire, dobbiamo farci sentire, ricorrere alla Giustizia contro le ultime angherie e soprusi, contro i colpi inferti solo alla nostra categoria, se c'è bisogno tutti debbono rispondere ai bisogni dello Stato, ma perché solo colpire i pensionati, quelli che per tutta una vita hanno lavorato e pagato onestamente le tasse?

E inoltre, è vero non abbiamo l'arma degli scioperi, ma nel segreto delle urne elettorali possiamo ricordarci come ci hanno ridotto e da chi siamo stati bistrattati.....

## **AGENZIA ENTRATE - FISCO OGGI NORMATIVA e PRASSI:**

### **PRECOMPILATA 2019. COME “ARRIVARE” AI DATI**

**Stabilite le modalità tecniche che consentono ai contribuenti interessati, e agli altri soggetti autorizzati, di prendere visione della dichiarazione elaborata dalle Entrate**

A pochi giorni dalla partenza, prevista per il prossimo 15 aprile, l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento n.90072/2019, appena pubblicato, ricorda le regole per l'accesso “fai da te” o tramite Caf e intermediari abilitati.

Tra le novità, l'inserimento, tra gli oneri detraibili e/o deducibili, dei dati relativi ai premi per assicurazioni riguardanti il rischio di eventi calamitosi e delle spese per la sistemazione a verde

degli immobili. Restano confermate, tra le altre, anche le spese per gli asili nido e le erogazioni liberali a favore di associazioni e fondazioni.

Il provvedimento dà indicazioni ai destinatari della dichiarazione predisposta dal Fisco su come “entrare” al suo interno, direttamente o dando delega a un professionista abilitato, e sul suo contenuto.

A partire dal **2 maggio**, poi, i contribuenti hanno la possibilità di modificarla/integrarla e di inviarla all’Agenzia nel rispetto degli elevati standard di sicurezza approvati dal Garante della privacy.

### **Chi sono i destinatari del 730 “già pronto”**

L’Agenzia ricorda che sono destinatari del 730 elaborato dal Fisco i lavoratori dipendenti, i pensionati e i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Inoltre, ribadisce che la precompilata può essere presentata anche in forma congiunta.

### **Cosa c’è tra le spese inserite dal Fisco**

Nella precompilata di quest’anno i cittadini troveranno anche i premi per le assicurazioni riguardanti il rischio di eventi calamitosi e le spese relative a interventi di sistemazione a verde degli immobili. Inoltre, tra le altre spese indicate già presenti anche lo scorso anno figurano:

- quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso
- premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni
- contributi previdenziali e assistenziali
- contributi versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare
- spese sanitarie e relativi rimborsi
- spese veterinarie
- spese universitarie e relativi rimborsi
- contributi versati alle forme di previdenza complementare
- spese funebri
- spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico
- erogazioni liberali destinate a Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni e associazioni riconosciute aventi come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica
- spese per la frequenza degli asili nido.

All’interno del 730 precompilato, inoltre, sono indicati i dati relativi alle spese da ripartire su diverse annualità desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente per l’anno precedente. Inoltre, i cittadini possono visualizzare l’elenco delle informazioni relative al loro 730, in cui sono indicati separatamente i dati inseriti e quelli non inseriti (e le relative fonti informative).

Per quanto riguarda gli oneri detraibili o deducibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, è importante ricordare che l’Agenzia, nel predisporre la precompilata, individua questi familiari solo sulla base delle informazioni (anche reddituali) comunicate dal datore di lavoro o ente pensionistico attraverso le certificazioni uniche. Se nelle comunicazioni relative agli oneri detraibili/deducibili trasmesse all’Agenzia non è individuato chi ha sostenuto la spesa, l’onere è inserito nelle dichiarazioni dei redditi di coloro di cui il familiare al quale si riferisce la spesa risulta fiscalmente a carico, in proporzione alle percentuali di carico. Se il familiare non è in possesso dei requisiti per essere considerato fiscalmente a carico o se la spesa è stata sostenuta da un’altra persona o in una percentuale diversa rispetto a quella che risulta dal prospetto dei familiari a carico, il contribuente è tenuto a modificare la dichiarazione proposta dall’Agenzia.

### **Accesso diretto o “mediato”**

Le modalità di accesso alla dichiarazione sono due:

- accesso diretto da parte del contribuente
- accesso da parte del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale, del Caf o del professionista abilitato.

### **Gli “strumenti” per l'accesso “fai da te”**

Il contribuente può accedere direttamente al 730, utilizzando uno dei seguenti strumenti di autenticazione:

- credenziali dispositive Fisconline
- Carta nazionale dei servizi (Cns)
- identità Spid (Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale)
- credenziali dispositive rilasciate dall'Inps o dalla Guardia di finanza
- credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
- 

### **Dal 15 aprile apri e consulti la tua precompilata, dal 2 maggio modifichi o integri e invii**

Una volta “entrato”, il contribuente può effettuare una delle seguenti operazioni:

- visualizzazione e stampa
- accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio
- versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio)
- indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l'eventuale rimborso (nei casi di presentazione della dichiarazione in mancanza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio)
- consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata
- consultazione dell'elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata
- indicazione di un indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere eventuali comunicazioni relative alla dichiarazione.

Il contribuente che accede direttamente alla propria dichiarazione precompilata può accettarla nei termini in cui è stata predisposta dall'Agenzia oppure modificarla o integrarla.

A partire dal 2 maggio, la dichiarazione accettata, modificata o integrata, può essere inviata telematicamente all'Agenzia che, entro cinque giorni, fornisce un'apposita ricevuta con la data di presentazione della dichiarazione e il riepilogo dei principali dati contabili.

Per rendere possibile le operazioni di conguaglio, il risultato contabile delle dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente viene trasmesso dall'Agenzia ai sostituti d'imposta.

Qualora ciò non fosse possibile, l'Agenzia informa il contribuente con un avviso nell'area autenticata e inviando anche un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail comunicato. Se, invece, il sostituto d'imposta che riceve il risultato contabile della dichiarazione non è tenuto a effettuare il conguaglio, comunica in via telematica all'Agenzia il codice fiscale del contribuente interessato. Quest'ultimo, a sua volta, riceve apposita comunicazione dalle Entrate.

In entrambe le ipotesi, il cittadino può presentare un modello 730 integrativo, con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d'imposta -o di indicare l'assenza del sostituto- oppure rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato.

Per i contribuenti che presentano la dichiarazione in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio, gli eventuali rimborsi sono eseguiti dall'Amministrazione finanziaria. Se, invece, dalle dichiarazioni presentate emerge un debito, il contribuente effettua il pagamento con F24, anche richiedendo l'addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente bancario o postale.

### **In caso di persone incapaci e minori**

Il rappresentante legale e l'amministratore di sostegno, tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi per conto di persone legalmente incapaci, eseguono le operazioni indicate sopra utilizzando le proprie credenziali. A tal fine, per ottenere l'abilitazione, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate ed esibire la documentazione che attesta la propria condizione di tutore.

Allo stesso modo i genitori, tenuti a presentare la dichiarazione per conto dei figli minori, devono recarsi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia, autocertificare la propria condizione di genitore e consegnare copia di un documento di identità del figlio. In alternativa, se il genitore ha presentato per conto del figlio la dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta precedente, può ottenere l'abilitazione in via telematica, con le modalità descritte sul sito internet dell'Agenzia.

In entrambi i casi, le abilitazioni sono valide fino al 31 dicembre dell'anno in cui sono rilasciate.

### **Accesso con delega**

I contribuenti che non intendono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata possono farlo tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, il Caf o il professionista abilitato. Questi ultimi possono accedere alla dichiarazione precompilata solo dopo aver acquisito una specifica delega del contribuente, contenente le seguenti informazioni:

- codice fiscale e dati anagrafici del contribuente
- anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione 730 precompilata
- data di conferimento della delega
- indicazione che la delega si estende, oltre all'accesso alla dichiarazione, anche alla consultazione dell'elenco delle informazioni relative alla stessa.

La delega può essere acquisita, insieme a un documento d'identità del delegante, in formato cartaceo o elettronico.

I sostituti d'imposta, i Caf e i professionisti abilitati devono numerare e annotare in un apposito registro cronologico le deleghe acquisite.

### **Per i Caf anche la cooperazione applicativa tra le modalità d'ingresso**

In via sperimentale, i Caf possono accedere ai documenti relativi ai singoli contribuenti in cooperazione applicativa con cornice di sicurezza. Le modalità tecniche d'accesso sono regolate da una convenzione *ad hoc* tra Agenzia e Caf che aderiscono alla sperimentazione e nel rispetto di elevati standard di sicurezza.

I sostituti d'imposta possono accedere alla dichiarazione avvalendosi degli incaricati della presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi (ad esempio, dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro).

I Caf e i professionisti abilitati possono nominare propri dipendenti come operatori incaricati di effettuare l'accesso alle dichiarazioni precompilate.

L'accesso "delegato" alla dichiarazione precompilata è consentito fino al 10 novembre 2019, dopo una specifica richiesta all'Agenzia tramite *file* ovvero via *web*.

**ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Provvedimento 90072/2019 (documento 083)**

## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**

(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 17 aprile 2019 mese di MARZO**

<b>Anno</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b> Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	<b>102,2</b>	<b>102,3</b>	<b>102,5</b>									
<b>%</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>									

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

*"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".*

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - MARZO 2019**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,5. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **0,668830**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980

## PENSIONI, IN PORTOGALLO NON SI PAGANO TASSE NEPPURE SULLE RENDITE PREVIDENZIALI da **Libero**Quotidiano.it a cura di Giuseppe D'Orta

Residenza estera	Esenzione Irpef (in italia)	Regime fiscale	Diff. costo della vita
Bulgaria	<b>SI</b>	Esenzione da imposte	<b>-46%</b>
Cipro	<b>SI</b>	Aliquota d'imposta max. pari al 5%	<b>-24%</b>
Marocco	<b>SI</b>	Esenzione da imposte sul 40% della pensione. Aliquota massima 23%	<b>-60%</b>
Panama	<b>SI</b>	Aliquota d'imposta massima 25%	<b>-15%</b>
Portogallo	<b>SI</b>	Esenzione da imposte per 10 anni	<b>-26%</b>
Romania	<b>SI</b>	Aliquota d'imposta al 10%	<b>-43%</b>
Isole Canarie*	<b>SI</b>	Detraz. d'imposta di 6.500 euro per gli over 65 e di 7.000 euro per gli over 70	<b>-26%</b>
Tunisia	<b>SI</b>	Esenzione d'imposta sul 80% della pensione con aliquota massima del 7%	<b>-60%</b>

Un **miliardo** di euro all'anno: è l'importo complessivo che l'**Inps** paga ai quasi **400mila pensionati**

**italiani** che risiedono all'**estero** e vi percepiscono il loro assegno pensionistico. Spesso senza pagarci alcuna tassa.

È un boom, [continua]

## **LEGGI IN**

<https://www.liberoquotidiano.it/news/economia/13451770/pensioni-portogallo-zero-tasse-esenzione-totale-rendite-previdenziali.amp>

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: MARZO 2019 - aggiornato: 17 aprile 2019 - prossimo aggiornamento: 16 maggio 2019

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,5</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,2</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,8</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,5</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

## **AGENZIA DELLE ENTRATE - TESSERA SANITARIA CON DATI SBAGLIATI**

### **Domanda**

Sulla mia tessera sanitaria c'è un errore, come posso rimediare?

### **Risponde G. Napolitano**

In caso di errori relativi ai dati riportati sulla tessera sanitaria, è possibile richiederne l'aggiornamento rivolgendosi a un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate. Al momento della richiesta deve essere presentato un documento d'identità in corso di validità.

## **ENPAM e LIBERA PROFESSIONE - DENUNCIA REDDITO ENTRO IL 31 LUGLIO**

a cura di Marco Perelli Ercolini

**Chi nel 2018 ha svolto attività libero professionale, deve dichiarare il reddito all'Enpam entro il 31 luglio.** Nell'area riservata del sito della Fondazione è disponibile il Modello D da compilare entro il 31 luglio.

In caso di omissione o ritardo la sanzione è di 120 euro.

In caso di denuncia erronea si può ricompilare nuovamente il Modello D (l'Enpam terrà conto solo dell'ultima dichiarazione). Le correzioni fatte entro la scadenza non comportano alcuna conseguenza pecuniaria.

In molti casi è possibile optare per l'aliquota ridotta, pagando l'8,75 per cento invece che il 17,50 per cento.

I medici dipendenti che fanno intramoenia e gli iscritti al corso di formazione di medicina generale possono pagare il 2 per cento.

I medici pensionati che hanno svolto nel 2018 attività libero professionale possono pagare la contribuzione ridotta pari al 50% dell'aliquota ordinaria e, se titolari di pensione Enpam quota A, non possono avvalersi di alcuna franchigia.

I contributi versati sono totalmente deducibili ai fini fiscali.

#### Ricordiamo i **redditi che vanno dichiarati nel modello D:**

- redditi da lavoro autonomo prodotti nell'esercizio della professione medica e odontoiatrica in forma individuale e associata;
- redditi da collaborazioni o contratti a progetto, se sono connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica;
- redditi da lavoro autonomo occasionale se connessi con la competenza professionale medica/odontoiatrica (come partecipazione a congressi scientifici, attività di ricerca in campo sanitario);
- redditi per incarichi di amministratore di società o enti la cui attività sia connessa alle mansioni tipiche della professione medica e odontoiatrica;
- utili che derivano da associazioni in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione professionale;
- i redditi che derivano dalla partecipazione nelle società disciplinate dai titoli V e VI del Codice civile che svolgono attività medico-odontoiatrica o attività oggettivamente connessa con le mansioni tipiche della professione;
- in particolare: i redditi percepiti nel 2018 da attività libero professionale intra-moenia dal medico ospedaliero e la borsa di studio percepita nel 2018 da coloro che stanno frequentando il Corso di Formazione in Medicina generale.

Nel modello D va dichiarato l'importo del reddito, che risulta dalla dichiarazione ai fini fiscali, al netto solo delle spese sostenute per produrlo e non già soggetto ad altra contribuzione previdenziale.

Sui redditi libero professionali prodotti dopo la pensione per legge si devono versare i contributi previdenziali anche quando l'importo è basso.

Chi sta ancora pagando i contributi alla Quota A del Fondo di previdenza generale Enpam, è esonerato dal fare la dichiarazione se produce un reddito pari o inferiore a una determinata soglia indicata nell'email o nella lettera personalizzata che l'Enpam invia nel mese di luglio.

#### **ATTENZIONE:**

I **liberi professionisti** (non ancora pensionati del Fondo di previdenza generale Enpam) non sono tenuti a presentare il modello D se nel 2018 hanno avuto un reddito pari o inferiore a **4.462,00 euro** (al netto delle spese sostenute per produrlo).

Il limite di reddito sale a **8.499,03** per chi nel 2018 ha pagato la Quota A intera.

Questi importi possono variare se l'iscrizione all'Albo o la cancellazione o infine il pensionamento sono avvenuti in corso d'anno.

## **CONTRIBUTI**

### **Ammontare del contributo**

Contributi dovuti nell'anno 2019 sui redditi prodotti nell'anno 2018 (Tabella A allegata al Regolamento del Fondo):

**Aliquota intera:**

- 17,50% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

**Aliquota ridotta**

per gli iscritti attivi che contribuiscono, in base ad un rapporto stabile e continuativo, anche ad altre forme di previdenza obbligatoria, compreso il Fondo Speciale E.N.P.A.M.:

- 8,75% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

**Aliquota ridotta per i titolari di redditi intramoenia e per i partecipanti al corso di formazione in medicina generale:**

- 2% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

**Aliquota ridotta per i pensionati del Fondo Generale che percepiscono compensi libero-professionali, salvo opzione per l'aliquota intera:**

- 8,75% del reddito professionale netto, sino all'importo di € 101.427,00

**Per tutti i contribuenti:**

- 1% sul reddito eccedente l'importo di € 101.427,00, di cui solo lo 0,50% pensionabile.

**P.A. - PAGAMENTO DELL'IPS, TFR e BUONUSCITA**

Mentre nel privato il lavoratore entro pochi giorni prende subito il Tfr, nel pubblico impiego i pagamenti vanno a anni ...è giusto? Inoltre nel pubblico impiego dal 2001 i neoassunti non sono più a indennità premio di servizio ma a Tfr pur continuando a pagare il contributo...anche se con una strana interpretazione la cifra viene trattenuta per non creare invarianza coi colleghi già in servizio prima del 2001 che godono dell'indennità premio di servizio, assai più favorevole.....

Ma veniamo al nocciolo di tali differimenti nei pagamenti.

La manovra Tremonti bis prevede che il TFS ed il TFR, cessato rapporto di lavoro, slittino di 6 mesi in caso di pensioni di vecchiaia (poi portati a 12 mesi con la legge di stabilità 2014) o assimilate e di 2 anni in caso di pensioni di anzianità, con pagamento dilazionato della liquidazione in 3 anni a seconda degli importi. Nell'attualità fino a 50 mila euro entro i termini prefissati, da 50 a 100 mila euro al secondo anno, oltre 100 mila euro al terzo anno. Tali dilazioni vanno aggiunte ai tempi tecnici: nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza oppure per collocamento a riposo di ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione oppure per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente, l'ex INPDAP è tenuta a corrispondere entro 3 mesi il trattamento di fine servizio avendo ricevuta la relativa documentazione dall'amministrazione competente cioè dall'ufficio previdenza dell'ente di appartenenza del lavoratore. Il tempo previsto per la trasmissione è di 15 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Invece nei casi di destituzione o di dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio sono previsti ulteriori 6 mesi.

Queste regole significano che un dipendente che va in pensione con Quota 100 alla prima finestra utile con 62 anni e 6 mesi di età e 38 anni e 6 mesi di contributi (i 6 mesi sono determinati dalla finestra mobile) riceverà la prima tranche della buonuscita con un ritardo di circa cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro; la seconda tranche dopo 12 mesi dalla prima e la terza rata, ove applicabile, dopo altri 12 mesi dalla seconda. Termini più brevi solo per coloro che cessano il servizio con anzianità contributive o età anagrafiche superiori.

Il DL 4/2019 mette una pezza a questo meccanismo particolarmente penalizzante tramite un prestito sino a 45mila euro erogato dal settore bancario (i cui termini di attuazione saranno

comunque lunghi) e con una detassazione del TFS (resterebbe escluso il TFR) commisurata all'entità della dilatazione temporale nel pagamento della buonuscita.

Ma sono corrette queste dilazioni nei pagamenti che creano disparità di trattamento tra lavoratore privato e quello pubblico anche se a Tfr?

Il 17 cm. la Corte Costituzionale terrà l'udienza nel corso della quale sarà esaminata nel merito la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 7, del DL 78/2010 e successive modificazioni su remissione di un giudice del lavoro di Roma per un ricorso patrocinato dal sindacato Confisal-Unsa.

<b>MOTIVO DELLA CESSAZIONE</b>	<b>INPDAP: TEMPI DI PAGAMENTO</b> decorsi i termini spettano gli interessi legali ex art.3 legge 140/1997 i provvedimenti Tremonti: (* ) art.12 c.7-9 DL 78/2010 (** ) art.1 c.22-23 DL 138/2011 legge di stabilità 2014 art. 1 c. 484
<b>inabilità o decesso</b>	105 giorni dalla cessazione (*)
<b>limiti di età o di servizio</b>	non prima di 180 giorni e non oltre 270 giorni dalla cessazione aumentati di 6 mesi per la legge di stabilità 2014 (*) (**)
<b>destituzione, dimissioni prima dei limiti di anzianità o servizio, altre cause di decadenza</b>	non prima di 24 mesi e non oltre 27 mesi dalla cessazione (*) (**)

(\*) la dilazione dei pagamenti ora con la manovra di stabilità 2014 sarà: fino a 50 mila euro primo pagamento entro i termini fissati, oltre i 50 mila euro dilazionato in un secondo scaglione e oltre i 100 mila euro il terzo scaglione annuale  
(\*\*) per le pensioni di vecchiaia slittamento di ulteriori sei mesi per la legge di stabilità 2014 e per le pensioni anticipate rimangono di 24 mesi

Purtroppo la Corte Costituzionale, riunita in camera di consiglio il giorno 18, ha ritenuto non irragionevole il regime restrittivo introdotto dal legislatore (articolo 3 comma 2 del DL 79/1997 e articolo 12 comma 7 dal DL 78/2010) che prevede il pagamento del Trattamento di fine servizio nel termine di 24 mesi e il pagamento in rate annuali per i dipendenti statali che vanno in pensione prima del limite massimo d'età. Nel caso specifico lavoratrice in pensione per ragioni diverse dal raggiungimento dei limiti massimi di età. Non affrontata, dunque, la questione del pagamento differito per vecchiaia o per anzianità.

Secondo la Confisal-Unsa nei confronti di dipendenti pubblici andati in pensione o che si pensioneranno nel 2019 lo Stato sarebbe debitore di oltre 17 miliardi, destinati a diventare 24 nel 2020 .... soldi peraltro già in buona parte incassati dallo Stato coi versamenti dello stesso lavoratore (infatti al contrario del settore privato la contribuzione è in parte a carico del lavoratore).

## **CONTRATTO MEDICI OSPEDALIERI**

Da Quotidiano Sanità:

“La sentenza della Corte Costituzionale (n.83 dep. 11.04.2019) - che chiarisce definitivamente come gli oneri della *contrattazione collettiva nella sanità debbano essere a carico dei bilanci delle Regioni - rimette* finalmente ordine nelle prassi nebulose portate avanti da Aran e dalle Regioni nell'ultimo anno, rafforza la linea di rigore e richiami alla correttezza che CIMO e FESMED hanno sempre tenuto e apre spiragli per la chiusura della questione sulla parte economica del contratto dei medici”.

In particolare:

leggendo la sentenza: i giudici della Corte Costituzionale segnalano innanzitutto come dal testo normativo si ricava che il principio che la determinazione del trattamento economico del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche "è **materia affidata alla contrattazione collettiva**";

inoltre: "anche la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che, nell'assetto regolatorio del pubblico impiego, il contratto collettivo si attegga come imprescindibile fonte, che disciplina anche il trattamento economico, nelle sue componenti fondamentali e accessorie (sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015).

Del resto, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni oggetto del presente giudizio, i sindacati e l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) hanno siglato, in data 21 maggio 2018, il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali, che riguarda il periodo che va dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2018".

Quanto all'asserita assenza dei finanziamenti necessari a dare copertura alle spese per il personale regionale e sanitario viene segnalato che "l'articolo 48, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in virtù del richiamo operato al precedente articolo 41, comma 2, stabilisce che **gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva sono determinati a carico dei bilanci delle Regioni**, dei relativi enti dipendenti, e delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.

Pertanto, una corretta lettura degli impugnati commi 682 e 683 porta a concludere che essi, limitandosi a ribadire i principi generali già stabiliti dal d.lgs. n. 165 del 2001, esauriscono in ciò la loro portata normativa". Di qui l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

## **LEGGI IN**

[http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo\\_id=73139&fr=n](http://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=73139&fr=n)

[http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo\\_id=73108](http://www.quotidianosanita.it/governo-e-parlamento/articolo.php?articolo_id=73108)

**ALLEGATO A PARTE - CORTE COST. Sentenza n. 83 dep.11.04.2019  
(documento 084)**

## **ALLATTAMENTO e DIRITTO ALLA PAUSA MENSA**

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato l'interpello n. 2 del 16 aprile 2019, con il quale risponde ad un quesito di ISPRA-Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in merito al diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa, da parte delle lavoratrici che usufruiscono dei riposi giornalieri "per allattamento" di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm.

**ALLEGATO A PARTE - MIN.LAVORO Interpello n.2 del 16.04.2019 (documento 085)**

## **MEDICO IN QUIESCENZA CHE OPERA IN SOSTITUZIONE SIGLANDO LE RICETTE. È FALSO IDEOLOGICO**

da DoctorNews - Diritto sanitario a cura avv. Ennio Grassini [www.dirittosanitario.net](http://www.dirittosanitario.net)

Secondo gli arresti della giurisprudenza di legittimità tale condotta integra il reato di falso ideologico in atto pubblico commesso da privato ex artt. 479 - 482 c.p., poiché in tal modo si ingenera la falsa rappresentazione della riconducibilità al medico convenzionato delle visite e delle conseguenti prescrizioni.

**LEGGI IN**

<http://www.doctor33.it/cont/doctor33-news/55794/medico-quiescenza-opera-sostituzione-siglando-ricette-falso.aspx?xrtd=PTAAVLAPTRPYRCATXRSVVXR>